

**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI
FARMACI E/O EMODERIVATI
PER LE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA**

XVII APPALTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 50/2016

(FORNITURA FARMACI ED EMODERIVATI)

LETTERA DI INVITO

Ai sensi della determinazione **DG 115 /2019** gli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alla data del provvedimento di indizione del presente appalto specifico sono invitati a presentare offerta secondo le modalità di seguito indicate nonché quelle riportate nel capitolato speciale e per i prodotti inclusi nell'elenco tabella prodotti e nello schema contratto

Il Direttore della Centrale Committenza

Dott. Francesco Luciano

SOMMARIO

Premesse

1	CHIARIMENTI	3
2	COMUNICAZIONI	3
3	OGGETTO E DURATA.....	4
4	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'APPALTO SPECIFICO.....	5
4.1	INDICAZIONI PARTICOLARI PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI RTI.....	7
5	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	7
6	SOCCORSO ISTRUTTORIO	8
7	SUBAPPALTO	10
8	CAUZIONE PROVVISORIA	10
9	ATTESTAZIONE ANAC	13
10	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	14
10.1	Dichiarazioni amministrative a corredo dell'offerta	15
10.2	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	17
11	OFFERTA ECONOMICA.....	21
12	TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE	23
13	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	23
14	SUBPROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE RISULTATE ANORMALMENTE BASSE	24
15	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	25
16	MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO	25
17	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	26
18	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26

PREMESSE

La presente procedura, per la fornitura di **Farmaci ed Emoderivati** si svolgerà, attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico (di seguito per brevità "Sistema") conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione della domanda di partecipazione allo SDA, d'analisi, valutazione e ammissione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni e singoli appalti specifici.

Per l'espletamento della corrente procedura, So.Re.Sa. si avvale infatti del "*Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità*" (d'ora in poi "Sistema" o "SIAPS"), raggiungibile dal sito internet So.Re.Sa., www.soresa.it (d'ora in poi "Sito") previo accesso all'area riservata (sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*").

Tramite il Sito e il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione. Al tal fine l'Operatore Economico dovrà essere munito:

- 1) di Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web;
- 2) di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- 3) di registrazione al Sistema, in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e con le modalità riportate nella guida "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo: www.soresa.it sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*").

Ai sensi del comma 15, art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, come modificato dalla L.R. n. 16/2014, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2.3, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

La presente Lettera di Invito è trasmessa, tramite il sistema, ai soli operatori economici ammessi prima del presente invito, ai sensi dell'art. 55, comma 1 D. Lgs. n. 50/2013 e dell'art. 6 del Disciplinare di gara (bando istitutivo SDA).

Per la presente procedura è stato designato quale Responsabile del Procedimento (RUP), fino alla aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 31, co. 14, del Codice, il dott. Francesco Chianese, funzionario in servizio presso la Centrale di Committenza di So.Re.Sa.

1 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti, di cui all'art. 74, co. 4, del *Codice*, da parte dei concorrenti dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del *Sistema*. A tal fine si invitano gli operatori economici a consultare la citata guida "*Procedura Invito – Manuale per la partecipazione*", nella sezione relativa, reperibile nella propria "*area personale*".

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Si specifica che il termine ultimo per richiedere chiarimenti è fissato **entro e non oltre il decimo giorno** antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del *Codice*, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro almeno 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il *Sistema*.

Le risposte ai quesiti saranno, altresì, pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.soresa.it, nella sezione "*Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare*", nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2 COMUNICAZIONI

Eventuali avvisi da parte di So.Re.Sa. inerenti alla procedura saranno consultabili nella sezione "*Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare/Avvisi*" nella pagina dedicata alla procedura in esame.

Ai sensi dell'art. 76, co. 6, del *Codice*, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al *Sistema*, l'indirizzo PEC o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, lo strumento analogo da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del *Codice*.

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del *Sistema* che provvederà ad inviare all'Operatore Economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica dall'indirizzo PEC portale@pec.soresa.it all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al *Sistema*.

Nota Bene: l'indirizzo sopra indicato, portale@pec.soresa.it, non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mail/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione da Soresa.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/strumento analogo utilizzato da parte di detti concorrenti per la registrazione al *Sistema* o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati a So.Re.Sa. all'indirizzo PEC ufficiogare@pec.soresa.it, ovvero alla mail acquisti.centralizzazione@soresa.it; diversamente, So.Re.Sa. declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato

recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, di cui all'art. 40, co. 1, del Codice, tra So.Re.Sa. e i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del "Sistema".

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 e ss.mm.ii, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

3 OGGETTO E DURATA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della "Fornitura di farmaci ed emoderivati" nell'ambito di un Sistema dinamico di acquisizione la cui istituzione è stata disposta con determina del Direttore Generale di So.Re.Sa. n. 93 del 30/06/2016 ed il cui Bando Istitutivo è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 01/07/2016.

I prodotti oggetto del presente appalto e i relativi quantitativi sono desumibili dalla tabella prodotti, allegata al capitolato per un importo complessivo presunto pari a **191.201.561,76636 €** oltre iva.

I quantitativi massimi per singolo lotto riportati nell'allegato tabella lotti al capitolato vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente poiché subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Pubblico, oltre che da disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

In particolare le quantità stimate per ogni Farmaco, riportate nella Tabella Prodotti, sono da ritenersi come fabbisogno indicativo delle aziende Sanitarie che hanno già manifestato l'interesse di avvalersi dei Contratti che verranno stipulati all'esito della procedura.

I suddetti quantitativi, pertanto, non sono vincolanti né per Soresa S.p.A. né per le singole aziende sanitarie, che pertanto non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori.

I contratti conseguenti all'aggiudicazione della fornitura dei prodotti inclusi nel presente appalto avranno una durata di 48 (quarantotto) mesi per i lotti n. 3-4-6-7-8-9-10-11-12-16-21-22-23-24-29-30-32-33-34-35-38-39-40-41-42-43-44-47-51-52-54-55-56-57-58-59-60-62-63-64-65-66-67-69-71-72-74-75-76, una durata di 24 (ventiquattro) mesi per i lotti n. 1-2-5-13-14-15-17-18-19-20-25-26-27-28-31-45-46-48-49-50-53-61-68-70-73 e una durata di 12 (dodici) mesi per i lotti n. 36-37.

Ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salvo quanto previsto dall'art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamato dall'art. 106 co. 1 lettera a) del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. I Contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'APPALTO SPECIFICO

Sono invitati a presentare offerta nell'ambito dell'appalto specifico gli operatori economici ammessi al sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di farmaci ed emoderivati alla data di indizione del presente appalto.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma **singola o associata**, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

4.1 INDICAZIONI PARTICOLARI PER I PARTECIPANTI IN FORMA DI RTI

Ai soggetti con idoneità plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese, con le modalità di seguito esplicitate.

In particolare, per la corretta imputazione delle mandanti all'interno della sezione **BUSTA AMMINISTRATIVA**, ferme restando le obbligatorie produzioni documentali indicate nella presente lettera d'invito, si raccomanda di procedere come segue:

- 1) in corrispondenza della domanda **"PARTECIPI IN FORMA DI RTI"** cliccare su **SI**. A seguito di tale selezione il sistema valorizzerà automaticamente una riga contenente gli estremi della mandataria, che deve necessariamente coincidere con l'operatore che inoltra l'offerta attraverso il Portale, come previsto dalla lettera d'invito;
- 2) cliccare sul pulsante **"INSERISCI MANDANTE"** ed inserire il codice fiscale dell'operatore mandante: il sistema valorizzerà automaticamente gli altri dati della mandante ed aggiornerà di conseguenza i relativi campi. L'operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori mandanti;
- 3) ove l'operatore mandante non si sia preventivamente abilitato allo SDA, il sistema non ne consentirà l'inserimento e comunicherà il seguente messaggio di errore **"Codice fiscale azienda non presente"**.

Per eliminare una mandante selezionare la riga relativa e cliccare sul pulsante **"CANCELLA MANDANTE"**.

N.B. tutte le partecipanti devono essere abilitate allo SDA.

5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e, quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente Lettera d'Invito.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione, nonché tutta la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'Operatore Economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità) dovranno essere sottoscritte con firma

digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 comma 2 del DPR n. 445/2000. Dette dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente stesso. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo paragrafo 10.

L'Operatore Economico, relativamente ai documenti caricati a Sistema sprovvisti di firma digitale per cui dichiara che gli stessi sono in copia conforme all'originale in proprio possesso, può procedere, all'uopo ad un'unica dichiarazione omnicomprensiva, purché firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato degli opportuni poteri di delega.

Si rammenta, inoltre, che in caso di Dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, presentate con firma olografa, deve essere allegata al Sistema copia di un documento di identità del rispettivo dichiarante.

Tutte le dichiarazioni e i documenti di cui al successivo paragrafo 10, costituenti nell'insieme la "Documentazione Amministrativa", dovranno essere contenute in **un'unica cartella compressa**, denominata "*Documentazione Amministrativa_Nome ditta*", **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito degli opportuni poteri di delega. Tale cartella dovrà essere **collocata a Sistema** nel campo "*Documentazione Amministrativa*", all'uopo predisposto nella scheda "*Busta Amministrativa*"; a tal fine si raccomanda di prendere visione della guida "*Procedura Invito – Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della Busta Amministrativa*". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle nella scheda "*Busta Amministrativa*" cliccando, volta per volta, sulla voce "*Aggiungi allegato*", compilando il campo "*Descrizione*" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "*Allegato*".

6 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di "*Soccorso Istruttorio*" ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 10 e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, So.Re.Sa. procederà a richiedere tramite *Sistema* al concorrente di rendere, integrare

o regolarizzare, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso di tale termine, So.Re.Sa. procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause di esclusione previste tassativamente nella presente Lettera d'Invito e nella legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice così come modificato dal DL 32/2019, in mancanza di tali indicazioni, ove l'Operatore Economico risultasse affidatario del contratto non potrà affidare in subappalto i servizi e/o forniture comprese nel contratto.

In tale caso fornisce le informazioni di cui alla sezione **D della Parte II, dell'allegato A2-DGUE** senza indicare i riferimenti del subappaltatore e la quota di esecuzione.

8 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta del/i prodotto/i per i quali si presenta offerta indicati nell'allegato "A4 Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac", che il concorrente dovrà compilare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice, a cui si rimanda per ulteriori specificazioni;
2. **una dichiarazione di impegno** (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante), da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico (Iban: IT91V0538703411000001243684; beneficiario: So.Re.Sa. SpA; causale: "garanzia provvisoria cig della gara"), in assegni circolari;

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante), questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per **270 (duecentosettanta) giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;

- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Si precisa che, in caso di cumulo di dette riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente; al fine di determinare l'appropriato importo della garanzia provvisoria richiesta per la gara, si raccomanda, di compilare l'allegato "A4 Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac".

Qualora il Concorrente partecipante intenda avvalersi dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, dovrà produrre copia delle certificazioni all'uopo possedute e dichiarate nel citato allegato "A4 Scheda Cig-Garanzia-Contributo Anac".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine fissato la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.